



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE**

**AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE
PER LA COSTITUZIONE DI UN INCUBATORE CONGIUNTO
AI SENSI DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE INDUSTRIALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA TRA ITALIA E ISRAELE
SCADENZA 16 GENNAIO 2017**

A. Settori di cooperazione

Nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra Italia e Israele (di seguito denominato "Accordo"), il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, (di seguito denominato "MAECI") indice un avviso pubblico per la raccolta di proposte volte alla creazione di un "Incubatore Congiunto" di start-up tra Italia e Israele. Le proposte, presentate congiuntamente da Università o Enti di ricerca o Parchi Scientifici e Tecnologici (PST) italiani ed israeliani, dovranno riguardare almeno uno dei seguenti settori di ricerca ed innovazione tecnologica di interesse dei due Paesi:

1. ICT¹,
2. Tecnologie idriche
3. Agricoltura sostenibile

L' Incubatore Congiunto sarà aperto alla partecipazione di altri Enti ed Istituzioni di ricerca e/o industrie, italiani e israeliani, che potranno partecipare alle attività del laboratorio stesso con personale e/o finanziamenti propri.

B. Modalità di cooperazione

L'Incubatore Congiunto da istituirsi dovrà prevedere la cooperazione tra Università, Istituti di Ricerca o Parchi Scientifici e Tecnologici (PST) dei due Paesi, la cui attività principale sia lo sviluppo di conoscenze scientifiche e soluzioni tecnologiche d'avanguardia nonché la promozione di iniziative economiche ed imprenditoriali, che posseggano infrastrutture ed attrezzature adeguate e impieghino ricercatori che, inter alia, pubblichino articoli relativi alle ricerche condotte sulle principali riviste scientifiche, depositino brevetti e presentino le loro ricerche a simposi internazionali. In particolare:

¹ ICT-related topics as in Horizon 2020 calls are eligible, e.g. a new generation of components and system, advanced computing and cloud computing, future Internet, content technologies and information management, robotics and autonomous systems, micro- and nano-electronic technologies, photonics, Internet of Things, Industry 4.0, etc..

- In Israele, per Istituto di Ricerca si intende un ente accreditato di Istruzione Universitaria, secondo quanto previsto nella Legge del Consiglio per l'Insegnamento Universitario del 1958 o un Istituto di Ricerca pubblico con esperienza nei pertinenti settori;
- In Italia, per Istituto di Ricerca si intende una Università, pubblica o privata, oppure un Centro/Istituto di ricerca, pubblico o privato, di diritto Italiano.

Ciascuno dei due partner - italiano ed israeliano - cooperanti, dovrà essere rappresentato da un coordinatore affiliato alla rispettiva struttura proponente. Le proposte per la creazione dell'Incubatore Congiunto dovranno corrispondere ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. In relazione agli ulteriori necessari requisiti di partecipazione e alla disciplina applicabile al rapporto tra Partner Italiani e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i partecipanti dovranno attenersi alle "Norme Integrative per la creazione di Incubatore Congiunto - Anno 2017 - Legge n. 154/2002", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

Ciascuna istituzione si impegna a mantenere operativo l'Incubatore Congiunto per almeno tre anni - eventualmente prorogabili - a decorrere dalla sua data di inizio attività. La richiesta di proroga, sottoscritta dal coordinatore italiano ed israeliano, dovrà essere indirizzata al MAECI, che deciderà tenendo conto del parere delle autorità israeliane.

Le proposte dovranno esplicitamente contenere la descrizione delle strutture e dei beni strumentali messi a disposizione dalle due Istituzioni, nonché un dettagliato piano delle modalità di azione dell'Incubatore Congiunto durante il primo triennio di attività.

In particolare, le proposte devono spiegare in dettaglio i benefici di cui potranno godere le start-up eventualmente ospitate e le condizioni di ammissione delle stesse nell'Incubatore Congiunto.

In proposito si segnala che le norme italiane prevedono numerose misure agevolative di natura amministrativa, fiscale, societaria e creditizie nei riguardi delle startup innovative, di cui potranno beneficiare - ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni previste - i soggetti ammessi all'Incubatore congiunto (vedi Legge n. 221 del 17.12.2012, programmi Italia Startupvisa e Italia Startup-Hub).

La struttura di riferimento dovrà essere locata in Italia.

L'Istituzione di Ricerca a cui afferisce il coordinatore è responsabile, nei confronti del MAECI, della nascita dell'Incubatore Congiunto e del suo corretto funzionamento.

Gli assegnatari del finanziamento dovranno attenersi alla normativa italiana e comunitaria di riferimento.

C. Sostegno finanziario e durata del progetto

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale finanzia l'Incubatore Congiunto selezionato fino ad un importo massimo complessivo di € 200.000 per il triennio di avvio del medesimo, in relazione al programma ed al preventivo di spesa presentati.

Il preventivo di spesa dovrà anche precisare la fonte dei finanziamenti destinati a sostenere le spese di eventuale costituzione societaria, gestione e sviluppo dell'Incubatore Congiunto, evidenziando:

- contributo proprio della struttura italiana richiedente (autofinanziamento)
- eventuale contributo della struttura israeliana,
- contributo richiesto dalla struttura italiana al MAECI,
- eventuali altre fonti di finanziamento.

La proposta dovrà contenere una prospettiva di sostenibilità finanziaria in grado di consentire la prosecuzione delle attività dell'Incubatore Congiunto allo scadere del periodo di funzionamento triennale concordato.

La partecipazione all'Incubatore Congiunto da parte di nuovi Enti ed Istituzioni di ricerca e/o industrie, italiani e stranieri, potrà avvenire in qualunque momento, successivo all'avvio dello stesso. Saranno in questo caso possibili anche partecipazioni provenienti da un terzo Paese. Tale partecipazione potrà avvenire con accordo diretto tra il nuovo Ente e le Istituzioni che hanno costituito l'Incubatore Congiunto, previa autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e delle autorità israeliane.

Ove l'Incubatore Congiunto o gli enti allo stesso associati conseguano profitti a mezzo delle attività di ricerca e sviluppo ivi svolte da terze parti, nel caso questi non vengano reinvestiti in beni materiali ed immateriali ovvero risorse umane all'interno dell'Incubatore Congiunto, i medesimi dovranno gradualmente restituire al MAECI il contributo ricevuto. La restituzione dovrà avvenire tramite il pagamento di *royalties*, secondo le procedure previste dall'art. 5 dell'Accordo. Nessuna restituzione è dovuta se i brevetti eventualmente ottenuti dall'Incubatore Congiunto o dagli enti associati non raggiungano lo stadio della commercializzazione, o nel caso le attività dell'incubatore avvengano senza alcun profitto. Costituisce comunque parametro premiante nelle successive valutazioni, la dimostrazione che l'Incubatore sia stato in grado di generare profitti e soluzioni che hanno incontrato successo sul mercato o siano state adottate in processi produttivi.

D. Ammissibilità

Il Coordinatore per parte italiana (italiano o cittadino UE residente in Italia) dovrà appartenere a un Ateneo, Ente di ricerca o Parco Scientifico o Tecnologico di diritto italiano.

Il Coordinatore italiano dovrà assicurare il proprio impegno allo svolgimento delle attività previste dalla proposta di Incubatore Congiunto per tutto il primo triennio: la sua eventuale sostituzione dovrà essere approvata dal MAECI e dalle istituzioni italiana ed israeliana partecipanti.

Modifiche al preventivo di spesa presentato devono essere autorizzate dalle strutture competenti del Paese di appartenenza.

Le proposte di Incubatore Congiunto che prevedano esperimenti su animali dovranno richiedere in Israele l'approvazione del competente "*Council for Animals Experiments*" prima dell'inizio delle attività di sperimentazione. In Italia tali attività dovranno svolgersi nel rispetto delle normative italiane ed europee vigenti.

Le proposte che prevedono sperimentazioni su esseri umani dovranno richiedere, in Israele, specifica richiesta di approvazione al competente *Helsinki Committee* prima dell'inizio delle attività. In Italia dovranno svolgersi nel rispetto delle normative italiane ed europee vigenti.

E. Disposizioni complementari

Le parti proponenti dovranno sottoscrivere un "Accordo di Cooperazione" regolante i diritti di proprietà intellettuale eventualmente derivanti dall'attività di ricerca svolta nell'Incubatore Congiunto nonché tutti gli aspetti di maggiore rilevanza (tecnico-scientifici, finanziari, utilizzo e scambio delle risorse umane, investimenti destinati alla ricerca) inerenti al progetto.

La proposta di Incubatore Congiunto prescelta potrà essere destinataria del contributo solo se l'"Accordo di Cooperazione", sottoscritto dalle due parti, verrà inviato nel termine previsto dalla lettera di assegnazione del contributo.

F. Presentazione dei progetti

La proposta dovrà essere redatta in inglese e dovrà essere condivisa e sottoscritta dal coordinatore italiano ed israeliano, che con la propria firma condividono sia l'impostazione generale dell'Incubatore Congiunto che il preventivo di spesa, contenente anche l'indicazione delle fonti di finanziamento previste. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato il formulario di cui all'Allegato n. 1 che dovrà recare, oltre alla firma dei Coordinatori anche quella dei rappresentanti legali delle rispettive strutture di appartenenza.

Le domande dovranno essere compilate ed inviate, entro e non oltre il **Lunedì 16 gennaio 2017**, esclusivamente via posta elettronica certificata, all'indirizzo dgsp.unita-cst@cert.esteri.it, utilizzando il modulo a tal fine predisposto.

Dovranno essere inviati esclusivamente i documenti indicati nelle "Norme integrative per la creazione di Incubatore Congiunto–Anno 2017", secondo la "check-list" di cui all'allegato A. Ove uno dei documenti richiesti non venga allegato alla domanda, la stessa non sarà considerata ricevibile.

G. Spese finanziabili

Tutte le voci di bilancio e le spese devono essere conformi alla normativa nazionale applicabile a ciascun partecipante.

Il contributo previsto dal presente bando ha lo scopo di favorire lo sviluppo di start-up grazie all'attività dell'Incubatore Congiunto: sarà quindi erogato soprattutto a supporto ed integrazione delle risorse finanziarie, tecniche, umane e strumentali destinate a favorire la creazione di start-up nel settore di cooperazione individuato.

H. Visite reciproche

I ricercatori ammessi alla fruizione delle strutture e delle attività dell'Incubatore Congiunto sono incoraggiati a trascorrere un significativo periodo di tempo presso le istituzioni dell'altra parte. I viaggi dovranno svolgersi solo in Italia, in Israele o in altri paesi associati all'Incubatore Congiunto. Visite in Paesi diversi non saranno ammesse al finanziamento.

I. Criteri di valutazione delle proposte

Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri di valutazione:

1. conformità con la definizione dei settori di ricerca scientifica d'interesse prioritario identificati da questo bando.
2. qualificazione scientifica dei coordinatori: dovranno essere in possesso di adeguata esperienza, ottime competenze tecnico-scientifiche; capacità di gestire le attività di cooperazione tra le due parti nonché di conseguire i risultati attesi dalla collaborazione nel termine stabilito;
3. significato e rilevanza delle problematiche e tematiche tecnico-scientifiche da svolgere nell'Incubatore Congiunto nonché potenziale utilità e innovatività delle metodologie che si intendono adottare, valutate anche in relazione all'impatto finanziario a carico del MAECI;
4. chiarezza e qualità della proposta: presentazione dell'oggetto, definizione degli obiettivi, esposizione della metodologia e del programma di lavoro;
5. capacità di generare ricerca e sviluppo per le strutture di appartenenza e di accedere ad ulteriori risorse pubbliche e/o private;
6. ampiezza ed utilità della collaborazione bilaterale, valore aggiunto della cooperazione tra i due Paesi nei settori d'interesse prioritari individuati;
7. livello di coinvolgimento di giovani ricercatori;

8. livello di partecipazione di imprese manifatturiere italiane alle attività di ricerca ed innovazione dell'Incubatore, con propri ricercatori e risorse finanziarie;

Saranno considerate in via preferenziale proposte che includano la partecipazione effettiva di *Business Angels* e istituti di credito, con linee di credito ed investimenti diretti nell'Incubatore e che siano presentate o che coinvolgano un "incubatore certificato", così come definito dall'art. 25, commi 5 e 7 del "Decreto Crescita 2.0", dell'ordinamento italiano.

Il procedimento di valutazione sarà direttamente effettuato dal MAECI, tenendo in debita considerazione gli orientamenti espressi dalle autorità israeliane in merito alla qualità del progetto.

L. Pubblicazione dei risultati della selezione

I partner dell'Incubatore Congiunto saranno informati dei risultati della selezione per mezzo di lettere inviate per posta elettronica certificata. Il progetto selezionato sarà inoltre pubblicato sul sito web del MAECI.

M. Modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi

L'Incubatore Congiunto dovrà essere attivato entro 6 mesi dall'accettazione del contributo.

Per la parte italiana, dopo l'approvazione di una proposta di Incubatore Congiunto il MAECI comunicherà all'Istituzione di appartenenza del Coordinatore italiano l'entità del contributo e le condizioni per la sua erogazione. A seguito di formale accettazione da parte dell'Ente beneficiario, il MAECI provvederà ad emanare un provvedimento di concessione del cofinanziamento.

Entrambi i Coordinatori presenteranno al MAECI relazioni annuali ed una relazione finale congiunta (in inglese con traduzione in italiano) sui risultati dell'Incubatore Congiunto e sulla sua gestione finanziaria.

Anche al di fuori di quanto espressamente previsto da questo Bando, dalle Norme Integrative e dal provvedimento di concessione, il Coordinatore italiano dovrà presentare relazioni scientifiche e/o contabili specifiche a semplice richiesta del MAECI, da produrre entro 30 giorni dalla richiesta.

Il pagamento del contributo sarà effettuato dal MAECI all'Istituzione di Ricerca cui appartiene il Coordinatore italiano secondo le normative in vigore. In particolare, il pagamento verrà effettuato con le modalità e condizioni stabilite dalle Norme Integrative e dall'atto di assegnazione del contributo, in tre fasi: la prima entro 3 mesi dalla data di avvio dell'Incubatore Congiunto, la seconda ad esaurimento della prima quota di finanziamento, e la terza alla conclusione delle attività dell'Incubatore Congiunto entro un massimo di 36 mesi dalla sua costituzione o di 60 mesi nel caso di proroga.

Per ulteriori informazioni:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

D.G.S.P. - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica Bilaterale e Multilaterale

P. le della Farnesina, 1

00135 Roma

Tel.: +39 06 3691.2965

Per informazioni di carattere amministrativo:

accordo.italiaisraele@esteri.it

Per informazioni di carattere scientifico:

Ufficio Scientifico dell'Ambasciata d'Italia in Israele

scienza.telaviv@esteri.it